

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1978, n. 17.

**Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 59,
relativa a provvidenze per la bonifica e l'irrigazione.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

In relazione al combinato disposto dall'art. 1 con l'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 59, il mutuo di Lire 2 miliardi, contratto per le finalità dell'art. 2 e secondo le modalità dell'art. 5 della stessa legge, è utilizzabile anche per il completamento, l'adeguamento ed il ripristino delle opere pubbliche di bonifica, progettate successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge regionale 30 maggio 1975, n. 59 e da eseguire in concessione a cura dei Consorzi di bonifica, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 27 aprile 1978

Tomelleri